



SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA

**SEGRETERIA ISTITUZIONALE**

Depositato in Data 03/03/2023

IL DIRIGENTE

**RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE  
"LEGGE SULLA PREVENZIONE INCENDI"**

Onorevoli Consiglieri,

la Legge 27 gennaio 2006 n. 21 "*Organizzazione della Protezione Civile*", agli articoli 3 e 4, demanda al Coordinamento per la Protezione Civile la promozione, l'approvazione e l'attuazione di tutte le attività volte alla previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio, comprese le normative di sicurezza e antincendio per la costruzione di nuovi edifici o la manutenzione o l'adeguamento di quelli esistenti e degli impianti tecnologici.

Sempre nella stessa legge, nelle norme finali e transitorie, all'art. 15, si dice che devono essere "*predisposte le normative di cui al punto 1 dell'articolo 3 della presente legge, ivi comprese quelle necessarie a regolare le misure e le cautele da adottare nella progettazione ed esecuzione delle opere di costruzione utili a minimizzare i rischi di incendio e salvaguardare l'incolumità di persone e cose*".

L'art. 4 della stessa legge, inoltre, demanda alla figura del Capo del Servizio di Protezione Civile, la responsabilità nell'applicazione e verifica delle norme in materia di sicurezza e antincendio.

L'art. 33 dell'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n. 188, così come modificato dal Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n. 11, al comma 2, lettera f) attribuisce al Servizio di Protezione Civile, la funzione di: "*Presidiare la normativa di settore, fornendo supporto tecnico, anche ai fini del suo aggiornamento, alle Segreterie di Stato competenti, agli Organismi di Coordinamento, alle Commissioni istituite per Legge, a quelle istituite dal Congresso di Stato e ad altre UO dell'Amministrazione nonché provvedendo all'emanazione di circolari tecnico-informative*".

Allo stato attuale, il quadro normativo sammarinese in materia di sicurezza antincendio contempla solamente una norma, ormai datata ed obsoleta, ossia il Decreto 22 ottobre 1985

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Vicolo del Macello, 2 - 47890 San Marino  
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474  
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

n. 122 "Norma di sicurezza antincendio per l'edilizia ed impianti". Lo stesso decreto del 1985, al Capo I art. 1.3, rimanda ad una futura emanazione di norme specifiche in materia.

Si ritiene pertanto che, dopo ormai oltre trent'anni, sia dovuta una revisione e nuova stesura dell'impianto normativo antincendio esistente, avendo avuto modo, in questo arco temporale, di prendere coscienza delle criticità presenti nell'applicazione di detta norma.

Il Servizio di Protezione Civile, da sempre, sebbene non esplicitato dalla legge attuale del 1985, nell'espletamento delle pratiche antincendio, nei suoi pareri, fa espresso riferimento alle norme italiane. Se per la sismica questo approccio è stato formalizzato, per la sicurezza antincendio non è stato mai fatto.

Anomalia importante, sicuramente da superare, è quella della stretta connessione dell'attuale norma antincendio con i procedimenti gestiti dall'Ufficio Pianificazione Territoriale e per l'Edilizia relativi al rilascio di titoli edilizi. Ad oggi, infatti, nel caso di richiesta di concessione o autorizzazione edilizia o di altri titoli edilizi e qualora l'edificio oggetto della richiesta contenga al suo interno destinazioni d'uso diverse da quelle abitative, vi è l'obbligo da parte della proprietà di richiedere un parere di conformità alle norme di prevenzione incendi al Servizio di Protezione Civile.

Si avverte l'esigenza di svincolare un parere antincendio da un percorso di rilascio di un titolo edilizio poiché non deve essere necessariamente e solo l'involucro edilizio ad essere soggetto a parere preventivo da parte del Servizio di Protezione Civile in materia antincendio ma l'attività comprensiva di locali, depositi, impianti ed edifici a maggior rischio incendio.

Si capisce che, nella presentazione di una pratica edilizia, non viene necessariamente esplicitata l'attività a rischio incendio presente all'interno dei locali. Una pratica edilizia è infatti volta al rispetto degli standard edilizi e non è certamente obbligatorio indicare l'attività a rischio presente all'interno dello stabile, a patto che vi sia realmente. Così operando accade sovente di evadere prescrizioni antincendio generali per gli ambienti non sapendo che rischio incendio vi sia realmente nei locali. Un laboratorio, così come indicato negli elaborati grafici di una pratica edilizia, può contemplare, ad esempio, sia una lavorazione del ferro (non combustibile) sia una lavorazione di vernici (altamente combustibile) e ciò non si viene a

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Vicolo del Macello, 2 - 47890 San Marino  
info.territorio@gov.sm - [www.territorio.sm](http://www.territorio.sm)

T +378 (0549) 882 474  
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

scoprire se non in fase di sopralluogo per il successivo rilascio del nullaosta utile per l'ottenimento l'abitabilità degli ambienti. Non è però raro, anzi è quasi la norma, trovarsi in sede di sopralluogo dei locali vuoti, ad evadere il relativo nullaosta e la conseguente abitabilità per poi trovarsi, magari dopo poco tempo, un'attività altamente a rischio incendio non presente in sede di sopralluogo.

Occorre pertanto mettere al centro dell'impianto normativo l'attività, la quale, se a rischio incendio, dovrà seguire un iter autorizzativo parallelo a quello edilizio e non necessariamente strettamente connesso ad esso.

Anche non guardando tanto lontano, ossia alla vicina Italia, ci si rende conto che la prevenzione e la progettazione antincendio si basa da lungo tempo sull'attività a rischio e non è legata all'iter edilizio.

Gli accordi bilaterali fatti con l'Italia, oltre al supporto dei Vigili del Fuoco per eventuali incendi non domabili con le sole forze domestiche, hanno altresì consentito di istituire un comitato tecnico misto, nato per visionare e deliberare in materia di pratiche antincendio complesse. Quest'ultimo strumento richiede necessariamente l'adozione di un linguaggio unico, di un codice univoco. In diverse occasioni, durante le sedute del comitato tecnico misto, è emersa l'indicazione di varare una norma antincendio sammarinese che preveda l'adozione del quadro normativo antincendio italiano/europeo.

Questo passaggio risulta necessario sia per formalizzare la situazione all'interno dell'ordinamento sammarinese, ma anche per poter far fronte ad eventuali ricorsi che possono essere mossi dagli operatori i quali, forti di operare in stato autonomo, non ritengono legittima l'apertura verso un quadro normativo straniero e ritengono molto più proficuo un regime di indecisione nato da una normativa antincendio perlopiù inconsistente se non assente.

Proprio per colmare alcuni vuoti e tendere ad una maggiore uniformità legislativa e su richiesta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, nasce nel 2010 il Decreto Delegato n. 149 *"Fascicolo di Intervento per le attività a maggior rischio di incendio"*, una sorta di archivio che racchiude tutte le attività a rischio incendio elevato. Questo decreto

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino  
info.territorio@gov.sm - www.territorio.sm

T +378 (0549) 882 474  
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

delegato, però, non porta in sé la prevenzione a priori, limitandosi infatti, ad una mera e scarna presentazione di uno stato di fatto delle attività a rischio, finalizzato, per lo più ad un supporto durante l'intervento tecnico e urgente di spegnimento.

Da tutte queste considerazioni si evince che un nuovo approccio antincendio risulta necessario nel nostro territorio, sia per uniformarsi in maniera formale al quadro normativo di riferimento italiano/europeo, sia per evadere una norma di prevenzione incendi che superi l'aspetto prescrittivo finora seguito ma che allarghi la prospettiva ai professionisti antincendio e all'ingegneria del fuoco (fire engineering).

La nuova norma antincendio che qui si propone porta con sé anche un nuovo assetto nel panorama dei professionisti sammarinesi. Oltre ai tecnici abilitati nasce una nuova figura, quella del professionista antincendio il quale può spingersi anche verso un approccio ingegneristico mediante simulazione di incendio e conseguenti opere di mitigazione volte all'esodo sicuro degli occupanti e la salvaguardia dell'attività. È la nuova frontiera che si sta inseguendo in campo mondiale.

Il nuovo impianto normativo sarà composto di una normativa di principio in materia, oggi in discussione, nonché di una normativa di dettaglio, da adottarsi successivamente all'entrata in vigore della legge, nella forma del decreto delegato. Tale successiva norma suddividerà le attività, a seconda del grado di rischio incendio, in tre categorie: la A che racchiude le attività e gli impianti a minore rischio, la B quelle a rischio medio, la C le attività e gli impianti a maggiore rischio incendio.

Il decreto delegato si focalizzerà sulle procedure da seguire per essere in regola con la nuova normativa antincendio: tutte le attività comprese nella lettera A dovranno semplicemente produrre la SCIA (segnalazione certificata di inizio Attività), strumento che nasce con l'ottica di liberare la pubblica amministrazione dalla burocrazia e rendere più snello tutto l'iter autorizzativo. La nuova norma antincendio prevede l'utilizzo di tale strumento con palpabili benefici per le aziende che dovranno, mediante autodichiarazione, proseguire nel loro impegno aziendale/lavorativo senza dover sospendere o rallentare in attesa di una risposta da parte della pubblica amministrazione.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Vicolo del Macello,2 - 47890 San Marino  
info.territorio@gov.sm - [www.territorio.sm](http://www.territorio.sm)

T +378 (0549) 882 474  
F +378 (0549) 885265



**SEGRETERIA DI STATO  
TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA**

Per le attività ricadenti nelle categorie B e C sarà necessaria la valutazione di conformità del progetto dell'impianto o della costruzione alla normativa e ai criteri di prevenzione incendi, mediante presentazione di istanza al Servizio Prevenzione Incendi (SPI). Per le attività ricadenti nella lettera C, che costituiscono una varietà residuale, sarà necessario anche un sopralluogo da parte del SPI al fine di valutare la rispondenza dell'intervento antincendio rispetto a quanto preventivato e necessario per legge.

Consapevole della portata innovativa del progetto di legge, con il quale è stato operato un cambio di paradigma per valutare il rischio incendio in rapporto all'edificio/attività, si confida nel suo positivo accoglimento.



Il Segretario di Stato  
Stefano Canti

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Vicolo del Macello, 2 - 47890 San Marino  
info.territorio@gov.sm - [www.territorio.sm](http://www.territorio.sm)

T +378 (0549) 882 474  
F +378 (0549) 885265